



VADEMECUM SULLA FORMAZIONE CONTINUA

Con il regolamento approvato dal CNF il 16 luglio 2014 (erg. n. 6, allegato 1) è stata rimodellata la disciplina relativa all'obbligo di formazione continua per

- gli Avvocati iscritti all'albo
- i praticanti abilitati al patrocinio

A tal proposito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, al fine di una corretta informazione in merito alla nuova disciplina e al fine di fornire agli iscritti indicazioni sugli orientamenti adottati in relazione agli ambiti di decisione devoluti dalla normativa al COA, nella riunione di data 14 novembre 2016 ha adottato le seguenti linee guida, nominando anche una apposita Commissione per la Formazione Continua la cui composizione è rinvenibile sulla pagina web dell'Ordine.

TRIENNIO FORMATIVO

Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale e l'obbligo formativo comincia a decorrere (artt. 12-26):

- dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione all'Albo, Elenco o Registro;
- per coloro già iscritti all'entrata in vigore del regolamento (luglio 2014) il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014;

L'unità di misura della formazione continua è il CREDITO FORMATIVO.

La formazione continua consiste in attività di aggiornamento (art. 3) e di formazione (art. 3) e in altre attività anche di autoformazione (art. 13).

CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO - CREDITI RICHIESTI (art. 12)

60 crediti nel triennio di cui almeno 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale e con un **minimo di 15 crediti per anno**, di cui 3 nelle materie obbligatorie.

È consentita la compensazione dei C.F. tra annualità consecutive nel medesimo triennio nella misura massima di n. 5 crediti per anno, esclusi i crediti nelle materie obbligatorie.

Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il 40% del C.F. da conseguire nel triennio e le relative attività non potranno essere riconosciute valide ove non previamente accreditate (art. 7).

MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI CONSEGUITI DAGLI ISCRITTI

Il Consiglio dell'Ordine di Trento si è dotato del programma FORMASFERA che, con riferimento agli eventi formativi organizzati dall'Ordine o dalle associazioni professionali che ne abbiano fatto richiesta, permette di caricare in tempi brevi (ma non immediati, ordinariamente entro una settimana dall'evento), i crediti formativi degli iscritti che abbiano registrato la loro partecipazione mediante il tesserino di riconoscimento. Contestualmente è possibile, per ciascun avvocato, verificare il numero di crediti maturati, che siano stati caricati su "Formasfera" o all'esito della registrazione all'evento, in entrata e in uscita, con il proprio tesserino, ovvero mediante il caricamento di attestati di partecipazione

Con la piattaforma "Formasfera" è possibile caricare i crediti formativi che siano stati riconosciuti, mediante rilascio di un attestato cartaceo, da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF, ovvero anche dal Consiglio dell'Ordine di Trento in quell'occasione in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto utilizzare il tesserino e il lettore "Formasfera". L'operazione di caricamento è molto semplice e implica necessariamente la scansione dell'attestato su cui siano indicati sia gli estremi dell'avvocato richiedente che il numero di crediti riconosciuti. Lo strumento della piattaforma "Formasfera" può essere utilizzato solo per caricare i crediti che siano già stati riconosciuti con un attestato, non invece per richiedere il riconoscimento di crediti per attività di formazione diverse dalla partecipazione agli eventi formativi: per docenze, attività di relatore a convegni, pubblicazioni in materia giuridiche e altre attività valutabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, l'iscritto dovrà formulare apposita istanza di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine.

Tutte le istanze presentate in tal senso verranno valutate entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata l'istanza essendo la valutazione, per regolamento, da effettuarsi sull'intero anno. Si pregano quindi i Colleghi di raccogliere tutta la relativa documentazione annuale e inviarla in un'unica istanza possibilmente non prima del 31 novembre di ogni anno in modo da permetterne la valutazione unitaria.

Per la partecipazione ad eventi formativi non preventivamente accreditati su domanda dell'iscritto e produzione in originale dell'attestato di partecipazione e del programma dell'evento potranno essere riconosciuti i crediti formativi ritenuti adeguati dal COA.

RIEPILOGO

| Evento | Modalità di accreditamento |
|--|---|
| Eventi formativi promossi e organizzati dal COA | <ul style="list-style-type: none"> - <u>automatico</u> per chi possiede la tessera - <u>caricando o conservando</u> l'attestato di frequenza per chi non possiede la tessera |
| Eventi formativi promossi e organizzati da altre Istituzioni forensi Eventi accreditati dal COA di Trento (pubblicati sul sito dell'ordine) | <ul style="list-style-type: none"> - <u>caricando o conservando</u> l'attestato di frequenza |
| Eventi non preventivamente accreditati | <ul style="list-style-type: none"> - a <u>domanda</u> dell'iscritto mediante l'utilizzo del <u>modulo pubblicato sul sito</u> con produzione dell'<u>originale</u> dell'attestato di frequenza e <u>copia del programma</u> dell'evento. I possessori di tessera vedranno automaticamente registrati i crediti eventualmente concessi. |

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI C.F. (art. 20)

Si rammenta che ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento per la formazione professionale continua "per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento".

| Evento o attività | Numero di crediti attribuiti |
|--|--|
| a) Attività di aggiornamento di cui all'art.2, comma 2 e 3 comma 1 e 2 del regolamento | - <u>da 1 a 3 crediti</u> per eventi della durata di mezza giornata - <u>da 2 a 12 crediti</u> per eventi di una intera giornata o più giornate |
| b) Attività di formazione di cui all'art.2, comma 3 e 3 comma 4 del regolamento | - <u>da 2 a 4 crediti</u> per eventi della durata di mezza giornata - <u>da 6 a 20 crediti</u> per eventi di una intera giornata o più giornate |
| c) Relazioni o lezioni di cui all'art. 13 regolamento | - <u>1 credito</u> per ogni attività, <u>oltre ai crediti attribuiti per la partecipazione all'evento con un massimo di 12 crediti all'anno</u> |
| d) pubblicazioni in materia giuridica | - massimo <u>12 crediti all'anno</u> |
| e) contratti di insegnamento in materie giuridiche con Istituti Universitari ed equiparati | - massimo <u>10 crediti all'anno</u> |
| f) partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, quali componenti dei Consigli Giudiziari o dei Consigli Distrettuali di Disciplina | - massimo <u>10 crediti all'anno</u> |
| g) partecipazione alla commissione di esame di Stato di avvocato o altri concorsi di rilevanza giuridico-forense | - <u>10 crediti all'anno</u> |
| h) altre attività di aggiornamento e studio individuale, previamente autorizzata | - massimo <u>10 crediti all'anno</u> (cumulabili con lettera c) |

NB. Per la partecipazione ad eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti quando sia documentata la partecipazione all'intero evento.

Per la partecipazione ad eventi di durata superiore i CF sono riconosciuti quando sia documentata la partecipazione ad almeno l'80% dell'evento.

ACCREDITAMENTI

Il Consiglio procederà all'accREDITamento preventivo di eventi formativi a fronte della richiesta presentata dall'Ente organizzatore.

Le domande di accREDITamento dovranno essere trasmesse a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica dedicato, compilando in ogni sua parte il modulo scaricabile dalla pagina web dell'Ordine e allegando la documentazione che consenta al COA una valutazione della tipologia e della qualità dell'evento nonché gli argomenti trattati.

ESENZIONI ED ESONERI (ART. 15)

Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20 comma 1 L.P. (per cariche elettive) per il periodo del loro mandato, quelli con 25 anni di iscrizione all'Albo o dopo il compimento del 60° anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative, o del parlamento Europeo, i docenti di ruolo o i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Su domanda dell'interessato, operano le seguenti esenzioni:

| | |
|--|---|
| GRAVIDANZA | a <u>domanda</u> esonero dall'obbligo formativo nei 3 mesi antecedenti e conseguenti alla data presunta del parto da valutarsi come <u>esonero di 10 crediti nell'anno di riferimento, di cui 2 in materia obbligatoria.</u> |
| Adempimento di doveri collegati alla MATERNITÀ o PATERNITÀ in presenza di figli minori | <p>a <u>domanda</u> e con produzione del certificato di <u>nascita</u> viene ridotto il contenuto dell'obbligo formativo con <u>esonero di 30 crediti nei tre anni successivi alla nascita del figlio, di cui 6 in materia obbligatoria</u> e senza limite minimo annuo (ogni collega gestirà come ritiene opportuno il suo obbligo formativo).</p> <p>Qualora entrambi i genitori siano avvocati e\o praticanti abilitati solo uno di essi potrà usufruire dell'agevolazione.</p> <p>In caso di richiesta di esonero per paternità dovrà essere prodotta documentazione attestante lo stato lavorativo della madre e il non godimento da parte della stessa di esoneri lavorativi per maternità.</p> |
| MALATTIA O INFORTUNIO O ALTRE CONDIZIONI PERSONALI DI ANALOGA RILEVANZA | a discrezionalità del COA su <u>domanda</u> dell'iscritto e produzione di eventuale certificazione medica |
| INTERRUZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE PER OLTRE 6 MESI | a discrezionalità del COA |
| ALTRE IPOTESI (trasferimento all'estero) | a discrezionalità del COA |

Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascerà all'iscritto **un attestato di formazione continua** con riferimento all'ultimo triennio concluso e con validità sino alla conclusione del triennio successivo.

N.B.: L'inadempimento dell'obbligo formativo o la mancata o infedele attestazione di adempimento costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico Forense e condizione ostativa per l'iscrizione di praticanti dell'avvocato inadempiente e per la permanenza dello stesso presso l'elenco Unico dei Difensori d'Ufficio.